

# **TI\_GERICHTE 60.2007.148 vom 21. Mai 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-05-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2007.148](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2007.148)

FR: TI\_GERICHTE 60.2007.148 du 21 mai 2007

IT: TI\_GERICHTE 60.2007.148 del 21 maggio 2007

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Giusta l'art. 191 cpv. 1 CPP (Codice di procedura penale ticinese), nel termine di dieci giorni dalla sua intimazione, può essere presentato ricorso alla Camera dei ricorsi penali (CRP) contro la promozione dell'accusa per opporre le eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione del reato oppure che escludono il carattere di reato nell'azione od omissione incriminata.

### **E. 2**

Le censure sollevate contro la promozione dell'accusa devono consistere in eccezioni di natura processuale che impediscono l'esercizio dell'azione penale, quali ad esempio la competenza territoriale o l'inesistenza di una valida querela, oppure in eccezioni di diritto sostanziale che escludono il carattere di reato dell'azione incriminata.

### **E. 3**

La condizione irrinunciabile è in ogni caso che il fondamento fattuale dell'eccezione appaia già di primo acchito certo e liquido, così da far ritenere inutile l'istruzione formale.

### **E. 4**

Per contro, se la situazione di fatto alla base dell'eccezione è controversa, il relativo giudizio sfugge alla cognizione di questa Camera e dovrà essere sottoposto ad un esame più approfondito, mediante istruzione formale. La decisione della Camera dei ricorsi penali che respinge il ricorso non ha valore di cosa giudicata (art. 191 cpv. 2 CPP).

### **E. 5.1**

Il ricorrente sostiene che vi sia, nella fattispecie in esame, una violazione del principio della specialità.

### **E. 5.2**

L'extradizione fra \_\_\_\_\_ e Svizzera è regolata dalla Convenzione europea di estradizione (CEEstr) e dal secondo Protocollo addizionale. Il diritto interno, cioè la Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e la sua ordinanza d'esecuzione sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'extradizione di quello convenzionale (DTF 123 II 595; DTF 122 II 373 consid. 1a p. 375; sentenza del 27.7.2006 TF 1A.148/2006).

### **E. 5.3**

In base al principio della specialità (art. 14 CEEstr / art. 39 AIMP) la decisione d'extradizione è valida soltanto per i fatti menzionati nella domanda e per i quali è stata concessa l'extradizione. La persona estradata non può quindi, di principio, essere né

perseguita per un altro reato passibile di pena, commesso prima della sua consegna, né posta in detenzione o estradata ad uno Stato terzo, finché lo Stato richiesto non abbia consentito al perseguimento di nuovi fatti in base a una domanda supplementare. Tale principio è riconosciuto dal diritto pubblico internazionale e costituisce sia una garanzia in favore dell'estraddando, sia una tutela della sovranità dello Stato richiesto, limitando quella dello Stato richiedente, vietando così ogni condanna per un atto per il quale l'estraddizione non è stata concessa (DTF 110 Ib 187). Il principio della specialità tutela essenzialmente gli interessi dello Stato richiesto, ponendo un limite al potere punitivo dello Stato richiedente, proteggendo solo indirettamente il ricercato (DTF 123 IV 42).

#### **E. 5.4**

In base all'art. 14 cpv. 1 CEEstr (art. 39 AIMP) una persona può essere dunque perseguita e giudicata per dei fatti diversi da quelli aventi motivato l'estraddizione solo se lo Stato che ha consegnato l'individuo vi acconsente a seguito di una domanda di estensione. Tale domanda deve in principio soddisfare le stesse condizioni di forma e di fondo di una domanda ordinaria di estraddizione: deve in particolare essere accompagnata dai documenti previsti dall'art. 12 CEEstr (tra i quali figura il mandato d'arresto) e di un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estraddato (art. 14 cpv. 1 lit. a CEEstr).

#### **E. 6**

Nel caso in esame il procuratore pubblico ha promosso l'accusa contro RI 1, per i fatti risalenti al 2002 (non inseriti nella domanda di estraddizione) durante il verbale di interrogatorio (AI 107) del 10.4.2007. Successivamente, il 13.4.2007, il magistrato ha inoltrato istanza di estensione della precedente domanda di estraddizione (AI 109) alle competenti autorità, per i fatti del 2002, completandola poi in data 17.4.2007 con l'emanazione di un nuovo ordine d'arresto (AI 111). Il qui ricorrente è stato informato di questi atti dal procuratore pubblico in data 23.4.2007 (AI 116).

#### **E. 7**

Risulta che il magistrato inquirente ha svolto tutti i passi necessari per l'estensione della domanda di estraddizione postulati dalla legge e dalla convenzione, a rispetto dei diritti dell'estraddato. Occorre però chiedersi se il procuratore pubblico potesse o meno promuovere l'accusa prima della domanda di estensione, rispettivamente prima dell'accordo, in merito, dello Stato estradante.

#### **E. 8**

Per rispondere a questo quesito occorre domandarsi quale sia la natura giuridica dell'atto contestato. Giusta l'art. 184 cpv. 1 CPP il procuratore pubblico, se, esaminata la denuncia e gli atti delle informazioni preliminari, trova motivi sufficienti per promuovere l'accusa, vi provvede sollecitamente con comunicazione formale all'accusato e avviso alle parti, procedendo poi all'istruzione del processo. Questa comunicazione formale da parte del procuratore pubblico fa dell'indiziato un accusato in senso stretto, al quale solo sono riconosciuti determinati diritti di difesa (cfr. L. MARAZZI, Il GIAR: l'arbitro nel processo penale, Bellinzona 2001, p. 11). La promozione dell'accusa ha dunque una funzione di garanzia, in particolare nel presente caso. Ciò a maggior ragione in considerazione del testo dell'art. 184 cpv. 3 CPP, in particolare quando enuncia che con l'intimazione dell'ordine d'arresto è dato alle parti l'avviso della promozione dell'accusa. La soluzione scelta dal procuratore pubblico permette anche di armonizzare le esigenze del CPP con quelle della CEEstr e della AIMP. C'è quindi una logica coerenza tra promozione dell'accusa ed

emanazione di un nuovo ordine d'arresto in relazione ad una domanda di estensione dell'extradizione. Diverso invece è il discorso riguardo ad eventuali atti di inchiesta o istruttori, possibili solo a seguito dell'accordo dello Stato estradante; ma simili censure, riguardanti concreti atti istruttori, esorbitano però dalla competenza di questa Camera.

#### **E. 9**

In ragione dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, richiamati gli art. 191 CPP, la CEEstr, la AIMP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Intimazione: - terzi implicati Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente  
La segretaria

#### **E. 14**

cpv. 1 CEEstr (art. 39 AIMP) una persona può essere dunque perseguita e giudicata per dei fatti diversi da quelli aventi motivato l'extradizione solo se lo Stato che ha consegnato l'individuo vi acconsente a seguito di una domanda di estensione. Tale domanda deve in principio soddisfare le stesse condizioni di forma e di fondo di una domanda ordinaria di extradizione: deve in particolare essere accompagnata dai documenti previsti dall'art. 12 CEEstr (tra i quali figura il mandato d'arresto) e di un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'extradato (art. 14 cpv. 1 lit. a CEEstr).

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.